Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Venerdì, 2 febbraio 1934 - ANNO XII** — **Numero 27**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la IV Fiera nazionale dell'artigianato in Firenze.

Con decreto in data 2 gennaio 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1934-XII, registro n. 1 Finanze, foglio n. 187, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Fiera nazionale dell'artigianato, che avrà luogo a Firenze nel mese di marzo 1934-XII.

(1871)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1938.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di massima della spiaggia di Roma comprendente Ostia-Mare e Fiumicino ed il regolamento tecnico per la sua attuazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, con il quale è stato approvato il piano regolatore della spiaggia di Roma comprendente Ostia-Mare e Fiumicino e le relative norme di attuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG — ERCOLE — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1939.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1940**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « La Meridionale » di Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « La Meridionale » di Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *E* (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 28 dicembre 1933, n. **1941**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1942**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759, che approva la convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società triestina di navigazione « Cosulich », per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord Brasile).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759, che approva la convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società triestina di navigazione « Cosulich » sedente in Trieste, per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord Brasile).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 14 dicembre 1933, n. **1943**.

Disciplina del trasporto con aeromobili delle armi e munizioni da caccia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 47 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 11 aprile 1932, n. 807, che autorizza i passeggeri su aeromobili da turismo a trasportare armi e munizioni destinate ad uso esclusivo di caccia;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I passeggeri che si servono come mezzo di locomozione di aeromobili adibiti ai pubblici servizi di trasporto aereo, ovvero di aeromobili da turismo aereo, possono essere autorizzati a trasportare armi destinate ad uso esclusivo di caccia e un numero limitato di cartuccie, da determinarsi di volta in volta.

L'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'aeronautica ed è subordinata al nulla osta rilasciato dal Ministero dell'interno, se trattasi di cittadino italiano o straniero che risieda in Italia, dal Ministero degli affari esteri se trattasi di cittadino italiano o straniero che risieda in territorio estero, dal Ministero delle colonie se trattasi di cittadino italiano o straniero residente nelle Colonie italiane o diretto nelle Colonie stesse.

L'autorizzazione è temporanea e la sua validità non può essere superiore a due mesi dalla data del rilascio.

Art. 2.

L'autorizzazione deve essere domandata:

per i trasporti da effettuare su aeromobili adibiti ai pubblici servizi direttamente dall'interessato;

per i trasporti da effettuare su aeromobili da turismo aventi la nazionalità italiana, dal Reale Aero Club d'Italia e per quelli da effettuare su aeromobili da turismo aventi la nazionalità di uno Stato estero, dal rispettivo Aero Club nazionale.

Art. 3.

Le armi trasportate in base alla autorizzazione prevista dai precedenti articoli devono essere imballate alla presenza delle autorità di controllo e piombate dalle stesse autorità in modo che non sia consentito il loro uso durante il viaggio.

L'esistenza di tali armi a bordo deve risultare da apposita dichiarazione apposta dal comandante o dal direttore dell'aeroporto di partenza sulla prescritta lista dei passeggeri e da lui stesso firmata.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli precedenti sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 5.

Il R. decreto 11 aprile 1932, n. 807, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 1944.
Concentramento dell'Opera pia « Casa di ricovero Hartmann » nella Congregazione di carità di Bressanone, sostituzione della denominazione dell'ente in quella di « Casa di ricovero S. Spirito » e approvazione del relativo statuto.

N. 1944. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di ricovero Hartmann », con sede nel comune di Bressanone, viene concentrata nella Congregazione di carità del comune medesimo con la nuova denominazione di « Casa di ricovero S. Spirito », e viene approvato con modificazioni il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 1945.
Modificazione dello statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma.

N. 1945. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, viene modificato lo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Parma, approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1413.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 27 novembre 1933, n. 1946.
Dichiarazione di opera di pubblica utilità della costruzione del campo di tiro a segno nazionale di Bolzano.

N. 1946. R. decreto 27 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del campo di tiro a segno nazionale di Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. 1947.
Contributi scolastici dei comuni di Aversa, Frignano e Trentola.

N. 1947. R. decreto 14 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, i contributi scolastici che i comuni di Aversa, Frignano e Trentola della provincia di Napoli devono annualmente versare alla

Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 47.466,85 e L. 4028,78 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 466, vengono portati rispettivamente a L. 57.334,57; 8094,55 e 7647,41, a decorrere dal 13 aprile 1929 fino al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 7 dicembre 1933, n. 1948.
Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate ad accettare un legato.

N. 1948. R. decreto 7 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000 disposto in suo favore dall'avv. Ermenegildo Banfi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 agosto 1933, n. 1949.
Autorizzazione alla Società economica per l'incoraggiamento dell'agricoltura, delle arti e del commercio di Chiavari ad accettare un legato.

N. 1949. R. decreto 11 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Società economica per l'incoraggiamento dell'agricoltura, delle arti e del commercio di Chiavari, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 50.000, ad essa destinato dalla marchesa Maria Teresa Botto, con testamento pubblico del 23 maggio 1924 per notar avv. Giovanni Maria Copello, per le scuole da detta Società fondate e da fondarsi; e la Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Giuseppe Mazzini » di Chiavari viene autorizzata ad accettare la rendita del legato predetto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 51.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933, con la seguente modificazione:
Nell'art. 6, primo comma, alle parole « 10 giorni », sostituire: « 30 giorni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 52.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante provvedimenti in dipendenza del nubifragio dei giorni 21-23 settembre 1933 in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante provvedimenti in dipendenza del nubifragio dei giorni 21-23 settembre 1933 in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 53.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli, con la seguente modificazione:
All'art. 1 del decreto è sostituito il seguente:
« Le disposizioni della legge 20 dicembre 1930, n. 1737, si applicano anche alla costruzione, da parte di Enti morali riconosciuti o di Società cooperative legalmente costituite fra

agricoltori, di sylos e di magazzini da cereali, di essiccatoi da bozzoli, di magazzini per stagionatura dei formaggi e di magazzini per la raccolta, la cernita, l'imballaggio e la prerefrigerazione dei prodotti agricoli ed in generale alla costruzione, da parte sempre di enti o società sopra indicati, di qualsiasi stabilimento per la trasformazione o per la conservazione di prodotti agricoli ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI. — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 54.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1152, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, numero 1152, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 55.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza la costruzione, a cura ed a carico dello Stato, di case popolarissime in Foggia, per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza nel comune di Foggia, a cura ed a carico dello Stato, la costruzione di alloggi popolarissimi per la sistemazione di famiglie da trasferirsi dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1934, n. 56.

Disciplina dei rapporti di condominio sulle case.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata la necessità e l'urgenza di emanare norme per disciplinare i rapporti di condominio sulle case;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Per gli edifici divisi in piani ovvero in singoli appartamenti o locali che appartengono a diversi proprietari si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Quando un fabbricato o gruppo di fabbricati possa dividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, ciascun edificio può dar luogo a un condominio separato.

La maggioranza dei condomini dell'intero fabbricato può disporne la separazione. Questa può essere disposta altresì dall'autorità giudiziaria su istanza degli interessati.

Art. 3.

Costituiscono proprietà comune, salvo titolo contrario, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, i portoni d'ingresso, gli anditi e le scale, le altre parti costitutive dell'edificio che non possono essere oggetto di proprietà esclusiva, la rete della fognatura e i tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto e, in generale, tutte le opere, le installazioni, i manufatti che sono indispensabili alla conservazione o all'uso comune dell'edificio.

Le cose anzidette, quando siano comuni, non sono soggette a divisione. I diritti di ciascun partecipante sulle cose

medesime sono proporzionali al valore del piano o frazione di piano che gli appartiene.

Art. 4.

Sono egualmente di proprietà comune salvo titolo contrario:

a) l'area su cui sorge il fabbricato;

b) i locali destinati ad uso portineria e ad alloggio del portiere, quelli adibiti a lavanderia e quelli contenenti i serbatoi dell'acqua, gli impianti di riscaldamento comune e simili;

c) i cortili, le terrazze, i giardini, le recinzioni di zone comuni, nonchè le opere e i manufatti che, pur non rientrando fra i beni indivisibili di cui all'articolo precedente, siano destinati ad utilità comune, come ad esempio, gli impianti di riscaldamento, l'ascensore, gli apparecchi telefonici e simili.

Art. 5.

La proprietà delle cose indicate nell'articolo precedente può essere comune a tutti o soltanto ad alcuni dei condomini dell'intero edificio.

La maggiore o minore estensione del diritto dei partecipanti si desume dal titolo; in mancanza del titolo, dalla natura e dalla destinazione della cosa, dal valore proporzionale dei singoli piani o parti di piano, e, ove questo criterio sia insufficiente, anche dall'uso.

Art. 6.

Le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 4 non sono soggette a divisione se questa importi impedimento o limite al godimento di ciascun partecipante.

Finchè dura lo stato di indivisione non è ammesso l'abbandono o la rinunzia alla comproprietà delle cose anzidette al fine di sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

Art. 7.

L'alienazione, l'ipoteca, il sequestro di un piano o frazione di piano si estendono di diritto alla quota delle parti comuni dell'edificio ad esso piano relative.

Art. 8.

Le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o redditizio delle cose comuni, possono essere disposte dalla maggioranza dei condomini con le modalità stabilite dall'art. 24, comma 5, del presente decreto.

Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, che ne alterino l'aspetto architettonico, ovvero che importino un mutamento di destinazione che renda inservibili le parti comuni dell'edificio all'uso o al godimento di tutti i condimini.

Contro la determinazione della maggioranza ogni condomino dissenziente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento deliberato, ma la sospensione può essere ordinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 9.

Qualora si tratti di innovazione che, quantunque riconosciuta utile, importi una spesa eccessivamente gravosa ai condomini, ovvero che abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, l'autorità giudiziaria deve accertare se essa consiste in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, ovvero se ricade sulle parti dell'edificio che rendono impossibile la divisione o l'uso separato.

Nel primo caso può disporsi che i condomini, i quali non intendano trarre vantaggio dall'innovazione, siano esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Nel secondo caso l'innovazione può essere vietata, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Art. 10.

I singoli condomini possono servirsi delle cose comuni purchè non ledano l'interesse della comunione e non impediscano il concorrente esercizio del medesimo diritto da parte degli altri condomini. Essi possono introdurre, a proprie spese, nelle cose comuni, quelle modificazioni che, lasciandone immutate la destinazione, ne rendono più comodo l'uso e il godimento, purchè non ostacolino l'uso degli altri compartecipi e ad essi non cagionino danno.

Il godimento del condomino, che, senza invertire il titolo del suo possesso, abbia ecceduto nell'uso o abbia apportato modificazioni alla cosa comune, potrà essere, in qualunque tempo, limitato, in guisa da non ostalocare il correlativo diritto degli altri, e, ove siano state eseguite sulla cosa comune opere od impianti, potrà essere ordinato che la cosa venga rimessa nel pristino stato.

Art. 11.

Il condomino che, senza opposizione dell'amministratore, o, in mancanza di questo, degli altri compartecipi, abbia eseguito spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso.

Per le spese utili il rimborso è ammesso soltanto quando manchi l'amministratore e non vi sia stata opposizione degli altri compartecipi preventivamente avvertiti, e sarà limitato alla somma minore tra lo speso e il migliorato.

Art. 12.

Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio, il quale voglia elevare nuovi piani o nuove fabbriche, deve accertare se le condizioni statiche del fabbricato lo consentono, eseguendo, ove occorra, le opere di consolidamento necessarie a sostenere il peso della nuova fabbrica, e deve corrispondere agli altri condomini un indennizzo non superiore al valore della porzione di area da occuparsi con la sopraelevazione, diviso per il numero dei piani sovrastanti compreso quello da edificare.

La sopraelevazione può essere vietata qualora essa alteri notevolmente l'aspetto architettonico dell'edificio, ne danneggi la consistenza, rendendo più frequenti le riparazioni o abbreviandone la durata, ovvero se essa diminuisca l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Il proprietario dell'ultimo piano che eserciti, nei limiti sopra indicati, la facoltà di elevare nuovi piani o nuove fabbriche è tenuto a ricostruire il lastrico solare o la terrazza su cui tutti o parte dei condomini avessero diritto di uso, in modo da non rendere più incomodo l'uso primitivo.

Art. 13.

Ogni condomino deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e pel godimento delle cose comuni, nonchè a quelle per le innovazioni deliberate dall'assemblea a norma dell'art. 8 del presente decreto.

Rientrano fra le spese anzidette i contributi per l'assicurazione dell'intero edificio contro i rischi cui può essere esposto a causa d'incendio, di danni cagionati dal fulmine o dal

disordine delle acque, salve le convenzioni particolari che i proprietari dei singoli piani o locali avessero stipulato.

Art. 14.

Le spese per la conservazione e per le innovazioni alle parti comuni dell'edificio, nonchè quelle per mantenerlo in condizioni di comodità e di decoro, sono sostenute dai condomini per quote proporzionali al valore della rispettiva proprietà, salvo che le convenzioni non dispongano altrimenti.

Se trattasi di cose il cui uso sia suscettibile di divisione, le spese di cui sopra sono ripartite fra i condomini in proporzione dell'uso che essi ne facciano.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, terrazze, opere od impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato e l'uso di essi sia riservato a distinti gruppi di condomini, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico di coloro che ne traggono utilità.

Art. 15.

Se l'edificio è demolito totalmente o per una parte rappresentante i tre quarti del suo valore, ciascuno dei comproprietari può richiedere la vendita all'asta del suolo e del materiale di risulta, salvo che non sia stato diversamente convenuto.

Nel caso di demolizione di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni e ciascuno dei compartecipi è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti su di esse.

Le indennità di assicurazione relative alle parti comuni, sono, con riserva dei diritti poziori, destinate alla loro ricostruzione.

Qualora uno o più compartecipi, contro la volontà della maggioranza, non intendano partecipare alla ricostruzione, sono tenuti a cedere, secondo valutazione di esperti, i loro diritti agli altri condomini o a taluno di essi.

CAPO II.

Dell'amministrazione e rappresentanza del condominio.

Art. 16.

Gli organi di amministrazione del condominio sono l'amministratore e l'assemblea dei condomini.

Quando il numero dei comproprietari sia superiore a quattro, è obbligatoria la nomina di un amministratore. L'amministratore è nominato dall'assemblea dei condomini, dura in carica un anno, presta di regola la sua opera gratuitamente e può essere revocato in qualunque tempo.

Le deliberazioni di nomina e di revoca dell'amministratore sono comunicate all'Associazione della proprietà edilizia competente per territorio, la quale ne prende nota in apposito registro per cognizione degli eventuali interessati.

Nei condominii numerosi, l'amministratore può essere coadiuvato da un consiglio composto di non meno di due membri scelti fra i partecipanti al condominio. Detto consiglio è l'organo consultivo dell'amministratore, ne controlla l'operato riferendone all'assemblea ed ha la precipua funzione di conciliare le vertenze fra i condomini. I regolamenti speciali possono affidare al consiglio altre attribuzioni fra quelle riservate dal presente decreto all'amministratore.

I condominii, sorti e gestiti in forma di associazione cooperativa, possono conservare tale forma di amministrazione.

Art. 17.

Per provvedere alle spese ordinarie di custodia, di nettezza e d'illuminazione dell'edificio e alle spese per il funzionamento dei servizi comuni, come quelli dell'ascensore e del riscaldamento, e per la manutenzione ordinaria delle parti comuni del fabbricato, l'amministratore dispone di un fondo comune.

All'uopo compila un preventivo delle spese occorrenti durante l'anno ed un progetto di ripartizione fra i condomini, in base ai criteri stabiliti nell'art. 14.

Tale progetto è sottoposto all'esame dell'assemblea dei condomini, e, decorsi venti giorni dall'approvazione da parte di essa, ciascun condomino è tenuto a versare la sua quota di contributo a rate anticipate.

Lo stato di ripartizione, approvato dall'assemblea e firmato dall'amministratore, costituisce titolo che autorizza il procedimento per ingiunzione a norma della legge 9 luglio 1922, n. 1035, e del relativo regolamento.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questi, al pagamento delle quote di contributo da lui dovute relative all'anno in corso e a quello precedente.

Art. 18.

L'amministratore inoltre provvede:

a) all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e ad assicurare l'osservanza dei regolamenti;

b) alla riscossione delle rendite e al pagamento delle spese alle rispettive scadenze;

c) alla assunzione e al licenziamento del portiere;

d) a dirimere le eventuali controversie fra i condomini, ove non esista il consiglio di amministrazione;

e) agli eventuali affitti di locali comuni purchè la loro durata non ecceda due anni;

f) agli atti che abbiano per iscopo la conservazione di diritti comuni.

Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere conto della sua gestione all'assemblea.

Art. 19.

Tutti i reclami, riferentisi all'uso delle cose comuni, devono essere diretti all'amministratore.

Le norme da lui date, nell'ambito dei suoi poteri, sono obbligatorie per i condomini, salvo il ricorso al consiglio di amministrazione ed all'assemblea da parte del condomino che si ritenga leso.

Art. 20.

Nei limiti delle sue normali attribuzioni stabilite dal presente decreto o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza giuridica del condominio e, in tale qualità, può promuovere azioni sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualsiasi oggetto e riceve legalmente notifica delle ordinnaze dell'autorità, interessanti il condominio.

Qualora la citazione o l'ordinanza abbia un contenuto che esorbiti dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini, la quale delibera se resistere nel giudizio o conciliare la vertenza, e circa gli altri provvedimenti da adottare nell'interesse della comunione, dando le opportune direttive all'amministratore.

La trasgressione a questa norma può dar luogo alla revoca immediata dell'amministratore ed importa la sua responsabilità per gli eventuali danni.

Art. 21.

Quando l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere in un giudizio, i condomini dissenzienti, con atto giudiziale, notificato all'amministratore, possono separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

Art. 22.

Il presidente del Tribunale, su richiesta di chi intenda iniziare o proseguire una lite contro un condominio, che per qualsiasi causa sia privo di legale rappresentanza, designa la persona, scelta preferibilmente fra i compartecipi, che assuma la rappresentanza del condominio nel giudizio, salva, da parte dell'assemblea dei condomini, la facoltà di sostituirla.

A tal fine, il provvedimento del presidente del Tribunale, a cura della parte istante, è portato a conoscenza degli interessati mediante affissione nella porta d'ingresso dell'edificio in condominio e con la notifica alla persona cui ne è affidata la custodia.

Art. 23.

Oltre quanto è stabilito negli articoli precedenti, spetta all'assemblea dei condomini provvedere:

a) alla formazione e modificazione del regolamento di condominio;

b) all'eventuale retribuzione dell'amministratore;

c) alla erogazione dei sopra-avanzi della gestione annuale e delle eventuali rendite di beni comuni;

d) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, ove occorra, un apposito fondo con le norme stabilite negli articoli 14 e 17.

L'amministratore non può eseguire lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, nel quale caso egli deve riferirne alla prima successiva assemblea.

Art. 24.

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio comune e almeno la metà dei partecipanti del condominio.

Sono valide le deliberazioni adottate con l'adesione della maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio comune.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera in un giorno successivo a quello della prima, e in ogni caso non oltre dieci giorni dalla medesima, e la deliberazione è valida quando il numero degli intervenuti sia almeno di tre e rappresenti il terzo del valore dell'edificio comune.

Le deliberazioni concernenti la revoca dell'amministratore, le liti attive e passive il cui oggetto esorbiti dalle attribuzioni conferite dalla legge all'amministratore, ovvero riparazioni straordinarie di notevole entità, devono però essere sempre adottate con la maggioranza stabilita dal primo capoverso del presente articolo.

Le deliberazioni, che abbiano per oggetto le innovazioni prevedute nell'art. 8 del presente decreto, devono essere sempre adottate con una maggioranza che rappresenti i tre quarti del valore dell'edificio comune e i due terzi dei partecipanti al condominio.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale, da trascriversi in apposito registro.

Art. 25.

Per gli effetti degli articoli 14 e 24 del presente decreto, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale dei singoli piani, appartamenti o locali esistenti nell'edificio comune.

In mancanza di tale accertamento, detto valore è desunto dagli estimi catastali e, per i fabbricati esenti da imposta, è accertato mediante perizia.

Art. 26.

Le deliberazioni prese dall'assemblea dei condomini a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie anche per le minoranze dissenzienti.

Qualora però le deliberazioni risultino lesive dei diritti dei partecipanti al condominio, colui che dissente può ricorrere al Tribunale, o al pretore, nei luoghi in cui non risieda il Tribunale.

CAPO III.

Dei regolamenti di condominio.

Art. 27.

Ciascun partecipante può prendere l'iniziativa per la formazione di un regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve contenere le norme alle quali tutti i condomini devono attenersi nell'uso delle cose comuni, quelle circa la ripartizione dei servizi e delle spese comuni, secondo i diritti di ciascuno risultanti dagli atti di acquisto, dalle convenzioni od, in difetto, dalle norme contenute negli articoli 14 e 25 del presente decreto, quelle infine relative all'amministrazione del condominio salvo quanto è stabilito nel successivo art. 31.

I regolamenti di condominio possono stabilire per le infrazioni alle norme circa l'uso delle cose comuni e gli atti che turbano la tranquillità dei condomini una sanzione pecuniaria non superiore a L. 50.

Il prodotto della sanzione pecuniaria è devoluto al fondo di cui all'art. 17.

Art. 28.

Il progetto di regolamento è sottoposto all'esame dell'assemblea e deve essere approvato, in ogni caso, con la maggioranza stabilita dal primo capoverso dell'art. 24.

Deliberato il regolamento, esso, a cura dell'amministratore o di chi ha presieduto l'assemblea, deve essere notificato nel suo testo integrale ai condomini non intervenuti e non rappresentati, con l'avvertenza che, in mancanza di opposizione entro 30 giorni, il regolamento diventa definitivo.

Ogni condomino che non abbia preso parte alla deliberazione o che sia stato dissenziente, quando ritenga pregiudicato un suo diritto, può, nei 30 giorni dalla predetta notificazione, ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale, se riconosce fondata l'opposizione, può disporre che la norma impugnata venga tolta dal regolamento o modificata.

Nel caso di più opposizioni esse sono riunite e decise con un'unica sentenza.

Art. 29.

Divenuto definitivo, il regolamento di condominio, a cura dell'amministratore, è depositato presso l'associazione locale della proprietà edilizia, per conoscenza degli interessati.

Ogni modificazione deve essere apportata secondo le norme degli articoli precedenti.

Art. 30.

Le norme del regolamento di condominio, depositato a norma dell'articolo precedente, sono obbligatorie per tutti i condomini, nonchè per i loro successori a titolo universale o particolare.

Art. 31.

I regolamenti di condominio, non possono derogare alle norme contenute negli articoli 3, 4, 8, 13, 16 primo, secondo e terzo comma, 17, 20, 21, 22, 24, 26 e 30, nè comunque menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto o dalle convenzioni.

CAPO IV.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 32.

Le controversie concernenti la misura e le modalità di uso dei servizi del condominio sono devolute alla cognizione del pretore.

Art. 33.

Restano ferme le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi che non siano incompatibili con le disposizioni di questo decreto.

Le norme di questo decreto non si applicano alle case di cooperative edilizie fruenti del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, in quanto i rapporti di condominio sulle case medesime siano regolati da particolari disposizioni.

Art. 34.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme occorenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 35.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 159. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1934, n. 57.

Norme di condominio per le cooperative a contributo statale e mutuatarie della Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica e le successive disposizioni in materia;

Considerata l'assoluta urgenza e necessità che siano emanate norme dirette a disciplinare il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti è disciplinato dalle seguenti norme.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle presenti « Norme di condominio » costituiscono parte integrante del contratto di assegnazione definitiva dell'alloggio cooperativo e di mutuo edilizio individuale stipulato o da stipularsi tra il socio, la cooperativa cui egli appartiene e la Cassa depositi e prestiti.

Le dette disposizioni vincolano il condomino ed i suoi successori a qualsiasi titolo, anche in caso di riscatto. Il vincolo dura finchè tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati.

Art. 2.

Per edificio, a tutti gli effetti delle presenti « Norme », si intende quello che, in osservanza di quanto dispone l'art. 4, dà luogo ad un condominio a sè.

Il costo degli alloggi, agli effetti delle presenti « Norme », corrisponde all'importo risultante dal reparto definitivo della spesa approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

I diritti e gli obblighi dipendenti dalla comunione, in quanto non siano diversamente regolati da queste « Norme » e dalle leggi speciali in materia di edilizia popolare ed economica, sono disciplinati dai regolamenti interni che i Consigli di amministrazione delle cooperative adotteranno in osservanza dell'art. 34 e dal Codice civile.

CAPO II.

Degli elementi che costituiscono oggetto di condominio.

Art. 4.

Ogni edificio separato, se appartiene a più condomini, dà luogo ad un condominio a sè.

Nel caso di più edifici, comunque riuniti insieme, ed in quello di un fabbricato unico, del quale sia possibile distinguere le varie parti come edifici autonomi, se la possibilità di tale autonomia sia riconosciuta, sentiti i condomini interessati, dal Ministero dei lavori pubblici di accordo con la Cassa depositi e prestiti, ciascuno degli edifici o ciascuna delle suddette parti costituisce del pari un condominio a se, salvo quanto è disposto nel penultimo capoverso dell'articolo seguente.

Nel caso di palazzine o villini separati, appartenenti ciascuno ad un proprietario unico, costituiscono oggetto di condominio solo quegli elementi comuni a più costruzioni che

sono contemplati nel medesimo penultimo capoverso dell'articolo seguente.

Art. 5.

Fra i condomini di ciascun edificio, costituiscono proprietà comune ed indivisibile:

a) l'area su cui sorge la costruzione, le recinzioni di zone comuni, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, il cornicione, le intercapedini tra i fabbricati;

b) il cortile, le chiostrine, il giardino, escluse le zone assegnate in proprietà ai singoli soci;

c) la rete delle fognature ed i relativi pozzetti di ispezione, i tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto, nonchè i tubi e le cunette delle acque piovane, escluso quanto è di pertinenza di ciascun appartamento;

d) la scala ed il corridoio di accesso alle cantine, i locali del sottosuolo adibiti alle macchine per il riscaldamento comune ed al deposito comune di materiali, le fontane, la lavanderia e lo stenditoio comune, con le relative vasche e condutture, ed ogni altro locale destinato originariamente a servizi comuni;

e) le colonne montanti dell'energia elettrica e del gas fino ai contatori e dell'acqua fino al punto di diramazione ai vari appartamenti, salvo gli impianti individuali;

f) il portone, l'androne, i portici e gli anditi di ingresso, i viali di accesso, nonchè i cancelli comuni;

g) la scala di accesso ai singoli alloggi con le ringhiere e gli impianti per l'illuminazione, i relativi anditi e pianerottoli, l'ascensore, compresi i locali occupati dalle macchine. Se un fabbricato contiene più scale, la comunione di ciascuna è limitata ai condomini cui essa serve per accedere ai rispettivi alloggi, salvo il diritto di passaggio a favore di quelli fra gli altri condomini che debbono servirsene per recarsi ai locali, sia accessori dei loro alloggi, sia comuni a tutto l'edificio;

h) i locali destinati per gli uffici della cooperativa, quelli ad uso di portineria e alloggio del portiere con i relativi impianti di luce, d'acqua e di gas, e gli apparecchi del telefono interno ed esterno se impiantati ed esercitati per uso del condominio.

Quando le cose di cui alle lettere c), d), e), f), siano distinte per gruppi di condomini, la comunione è limitata ai condomini che appartengono a ciascun gruppo.

Nel caso in cui di un unico fabbricato sia riconosciuta la divisibilità a norma del primo capoverso dell'art. 4, la comunione di alcuni degli elementi menzionati nel presente articolo può estendersi a più condominii. Tale norma può trovare applicazione anche nel caso menzionato nel secondo capoverso dello stesso art. 4.

La proprietà comune degli elementi sopra elencati fra i condomini di ciascun fabbricato è in ragione del costo del rispettivo alloggio.

Art. 6.

I lastrici solari, le terrazze che non siano state originariamente destinate ai servizi comuni anche di altri condomini, le altane, unitamente alle parti relative, costituiscono proprietà comune ma divisibile soltanto tra i condomini dei piani compresi nella colonna di fabbrica sottostante, a meno che non siano stati in tutto o in parte assegnati in uso o in proprietà ad uno od a più di essi.

Art. 7.

I muretti che dividono le aree destinate a giardini, o delimitano le zone delle terrazze attribuite in proprietà a singoli condomini, le cancellate di ferro o le reti metalliche che siano infisse in tali muretti, sono di proprietà comune dei condomini contigui, salvo che la spesa non sia a carico del condomino singolo.

I condomini sulle aree a giardino loro attribuite in proprietà non possono, senza il consenso del Ministro per i lavori pubblici, sentiti i proprietari contigui, mutare le dimensioni o la struttura delle recinzioni nè eseguire costruzioni od immettere piantagioni di alto fusto, dalle quali possa derivare una diminuzione di luce o di visuale ai detti proprietari contigui.

CAPO III.

Dell'amministrazione del condominio e dei diritti e obblighi dei condomini.

Art. 8.

Entrate in vigore le presenti « Norme », i condomini di ciascun edificio di cooperativa per il quale siano stati stipulati i mutui edilizi individuali e che sia riconosciuto condominio autonomo a norma dei primi due commi dell'art. 4, dovranno, ove già non l'abbiano fatto, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, costituirsi in cooperativa a sè stante, purchè il numero dei condomini non sia minore di tre.

Il Ministro per i lavori pubblici potrà del pari determinare insindacabilmente la costituzione di cooperative a sè stanti ai sensi del precedente comma, anche quando uno o più degli assegnatari di alloggio nell'edificio di cui trattasi non abbiano ancora stipulato il mutuo edilizio individuale.

Debbono essere soci di ciascuna cooperativa, originaria o suddivisa, tutti e soli i condomini dell'edificio pel quale la cooperativa è costituita, qualunque sia il titolo in base a cui hanno acquistata la qualità di condomini, salvo la disposizione dell'art. 30.

Nel caso di palazzine o villini separati appartenenti a meno di tre condomini, questi faranno parte di cooperativa comprendente i condomini di altre costruzioni che abbiano interessi comuni derivanti dalla vicinanza, o in difetto, dalla identità dell'origine, in modo che la cooperativa medesima risulti composta di non meno di tre condomini.

Avvenuto il riscatto di un'intera palazzina, o di un villino, o di altro edificio da considerare autonomo a norma dell'art. 4, cessa fra i condomini ogni speciale vincolo cooperativo derivante da queste « Norme » ma restano fermi gli obblighi attinenti alla conservazione e gestione di elementi comuni con altri edifici cooperativi indicati nel penultimo comma dell'art. 5.

Nel caso che, per l'avvenuto riscatto di una palazzina o di un villino, o di altro edificio da considerare autonomo a norma dell'art. 4, la cooperativa cui apparteneva la costruzione riscattata resti costituita da meno di tre soci, tale cooperativa sarà ricostituita giusta le norme contenute nel terzo capoverso di questo articolo.

Art. 9.

Determinata la divisione di una cooperativa ai termini dell'art. 8, le questioni che sorgono sulla ripartizione delle attività o passività o sul modo di utilizzare o custodire elementi comuni indivisibili, compresi fra essi i documenti, saranno decise dalla Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica.

La predetta disposizione non si applica ai giardini o cortili comuni a più edifici appartenenti a cooperative derivate da unica originaria cooperativa, dovendo per tali aree osservarsi sempre la norma dell'art. 14.

Art. 10.

Quando, per la esiguità del numero dei soci, non sia possibile assegnare tutte le cariche sociali, queste possono, in parte, essere coperte da estranei, e, preferibilmente, da soci di cooperative viciniori, in ispecie se con esse sussistono elementi comuni di condominio giusta il penultimo comma dell'art. 5. Per altro, è in facoltà delle cooperative costituite da non più di quindici soci di delegare al presidente le funzioni che spetterebbero al Consiglio.

Rimangono nel resto applicabili alle cooperative formate a norma degli articoli precedenti le stesse disposizioni che regolano le cooperative originarie, in quanto compatibili con le presenti « Norme ».

Art. 11.

Il presidente della cooperativa rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi, il condominio.

Art. 12.

Per sopperire alle spese di amministrazione e gestione sociale, deve essere costituito un fondo col contributo di tutti i condomini della cooperativa. La misura di tale fondo ed i criteri di contribuzione da parte dei vari condomini, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti dal regolamento speciale della cooperativa di cui all'art. 34.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione non può provvedere a spese di manutenzione straordinaria se non previa deliberazione dell'assemblea dei condomini.

Tuttavia, nei casi di urgenza, è ad esso consentito di disporre tali spese salvo a riferirne ai condomini, per la ratifica, alla prima assemblea.

Art. 14.

I condomini non possono compiere atti che importino variazioni nella destinazione originaria delle parti comuni del fabbricato e degli accessori, nè arrecare modificazioni alle parti comuni del fabbricato ed al giardino comune, senza previo consenso della maggioranza numerica di due terzi di coloro tra i quali è limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni, riservato però a ciascuno dei dissenzienti il diritto di opporsi e di far valere le sue ragioni a norma dell'art. 38.

Ove si tratti di introdurre variazioni nella destinazione originaria di parti comuni a più condominii, occorre l'assenso dei condominii stessi, ed a determinare a questo effetto la volontà di ciascun condominio è necessaria la maggioranza numerica di almeno due terzi di coloro fra i partecipanti a ciascun condominio, tra i quali è limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni.

Nell'uno e nell'altro caso le variazioni e modificazioni suddette non possono essere apportate senza l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi e prestiti.

Art. 15.

La facoltà di sopraelevare può essere esercitata dal proprietario dell'ultimo piano purchè questi abbia anche la proprietà della terrazza sovrastante ovvero quando l'edificio sia coperto da tetto, e purchè ottenga preventivamente il consenso insindacabile del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi e prestiti.

Non occorre all'uopo il previo consenso dei proprietari dei piani sottostanti, i quali, però, hanno facoltà di opporsi presso il Ministero dei lavori pubblici alla sopraelevazione se provino che dalla medesima possa derivare danno al loro alloggio. La stessa facoltà di opposizione compete ai proprietari dei fabbricati vicini appartenenti allo stesso gruppo originario cooperativistico.

Art. 16.

Quando si tratti di edificio coperto da tetto il proprietario dell'ultimo piano deve, se sopraeleva, indennizzare i proprietari dei piani sottostanti corrispondendo ai medesimi la somma risultante dalla divisione del valore dell'area da occuparsi con la sopraelevazione per il numero dei piani dell'edificio compresa la sopraelevazione e ripartendo tale somma fra tutti i condomini in proporzione del costo dei rispettivi alloggi.

CAPO IV.

Delle opere di manutenzione, delle spese e dei fondi a cui attingere per sostenerle.

Art. 17.

Ogni condomino è obbligato ad effettuare nel proprio alloggio, con le forme e con i fondi di cui ai seguenti articoli, le riparazioni occorrenti che, non eseguite, possano o danneggiare gli altri condomini, o, comunque, compromettere la conservazione dell'alloggio medesimo.

Egli deve permettere l'accesso nei propri locali per la esecuzione di lavori necessari ad altri condomini, con le limitazioni che siano giustificate e che riescano compatibili con la natura e l'entità dei lavori stessi.

Art. 18.

Le spese per la manutenzione e riparazione, sia ordinaria che straordinaria, si distinguono secondo che riguardino i singoli alloggi o le parti comuni del condominio.

Sono comprese tra le spese di manutenzione ordinarie comuni a tutti i condomini anche il normale restauro delle facciate dell'edificio e delle scale comuni, il normale restauro dei tetti, dei lastrici solari, delle terrazze e delle chiostrine, il normale restauro e la pitturazione delle persiane, degli avvolgibili, dei telai e delle imposte esterne.

Art. 19.

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi comuni di un intero edificio o di più edifici riuniti o di parti riconosciute autonome a norma dell'art. 4 sono rispettivamente a carico di tutti i comproprietari dello intero edificio o dei condominii autonomi, a seconda dei casi, in proporzione del costo dell'alloggio dei singoli comproprietari.

Questa regola cessa di avere applicazione quando la spesa sia provocata da colpa di uno dei condomini o dalle persone o cose di cui egli debba rispondere a norma di legge.

Art. 20.

Le spese occorrenti per i lavori di riparazione o manutenzione, anche se siano eseguite d'ufficio dal Ministero dei lavori pubblici, sono prelevate dal fondo del 4 per cento istituito con l'art. 16 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, e distinto in due fondi separati del 2,50 e dell'1,50 % con l'art. 4 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193.

Sul fondo costituito con il contributo mensile del 2,50 % si prelevano le spese per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi comuni del condominio.

Sul fondo costituito col contributo mensile dell'1,50 % si prelevano le spese per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi esclusivamente ad ogni singolo alloggio.

Art. 21.

Quando la spesa occorsa per riparazione ordinaria o straordinaria degli elementi comuni superi il fondo costituito a norma del secondo comma dell'articolo precedente, i condomini partecipi alla comunione dei detti elementi, sono tenuti a pagarne l'eccedenza, che graverà su ciascuno in proporzione del costo del suo alloggio.

La spesa occorrente per riparazione o manutenzione di un singolo alloggio non è prelevata dal fondo costituito a norma del terzo comma dell'articolo precedente se non fino a concorrenza della quota per la quale il singolo condomino vi ha contribuito: tutta l'eccedenza deve essere esclusivamente da lui pagata.

Art. 22.

È demandata al Ministero dei lavori pubblici la vigilanza sulla conservazione dei fabbricati e degli alloggi cooperativi in buono stato di manutenzione.

Ove risulti la necessità di eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e non vi venga provveduto, entro termine perentorio da assegnarsi dal Ministero dei lavori pubblici, a cura del proprietario o dei proprietari degli alloggi o se del caso della cooperativa o delle cooperative interessate, il Ministero stesso ne disporrà l'esecuzione di ufficio a mezzo dei dipendenti organi tecnici, osservate le disposizioni dell'articolo seguente.

Per la imputazione ed il carico della spesa si applicano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 27 e 28.

Art. 23.

Gli organi tecnici incaricati dal Ministero dei lavori pubblici della esecuzione d'ufficio di lavori di manutenzione ai sensi del precedente articolo, predisporranno la relativa perizia, nonchè qualora i fondi di manutenzione di cui al secondo comma dell'art. 20 risultino in tutto o in parte insufficienti, il relativo piano di reparto della spesa da accollarsi ai singoli condomini interessati.

Il Ministero, avuta comunicazione della predetta perizia e, ove del caso, del piano di reparto, ne darà partecipazione al proprietario od ai proprietari interessati a mezzo della cooperativa o delle cooperative interessate, fissando un termine non superiore ad un mese dalla partecipazione stessa, entro il quale dovrà essere eseguito il versamento al fondo di manutenzione eventualmente insufficiente su cui la spesa deve gravare.

Sia contro il piano dei lavori previsto in perizia e l'ammontare di questa, sia contro il piano di reparto, gli interessati hanno facoltà di ricorrere entro il termine di cui al precedente comma al Ministero dei lavori pubblici, che decide in via definitiva, sentita la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica. Tuttavia ove si tratti di lavori il cui ritardo possa apportare pregiudizio alla stabilità dell'edificio, il Ministero dei lavori pubblici può, con suo decreto, disporne l'esecuzione anche in pendenza dei ricorsi.

In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme previste nel piano di reparto divenuto definitivo, il Ministero denunzierà i condomini morosi alla Cassa depositi e e prestiti.

Contro i morosi sono applicabili le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 35, salva la facoltà della Cassa depositi e prestiti di procedere alla vendita, giusta l'art. 37, ove la morosità verificatasi non venga estinta entro il termine che essa fisserà.

Art. 24.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà, divenuti definitivi il piano dei lavori e quello del reparto delle spese, di emettere ordinativi di pagamento sul fondo di manutenzione su cui la spesa deve essere imputata, e di incassarne o farne incassare l'importo.

Art. 25.

Alle spese pel consumo dell'acqua, salvo che questa abbia formato oggetto di assegnazione in proprietà, contribuiscono i proprietari degli alloggi, delle botteghe e dei sotterranei rispettivamente assegnati in proporzione della quantità di acqua a ciascuno attribuita, se si tratti di acqua ad essi direttamente distribuita, mentre per l'acqua fornita in comune la spesa è ripartita in parti eguali tra tutti gli utenti.

Art. 26.

La spesa per l'assicurazione dell'edificio contro i danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas è ripartita fra i condomini in proporzione del valore del rispettivo alloggio.

Le cooperative edilizie sono tenute a stipulare con le società presso le quali hanno assicurato o assicurano ai sensi delle disposizioni vigenti le costruzioni sociali, patti da rinnovare alla scadenza e da redigersi nelle forme stabilite dalla Cassa depositi e prestiti d'intesa col Ministero delle corporazioni, intesi a stabilire:

a) che il premio di assicurazione, in caso di ritardo del pagamento da parte della cooperativa, è corrisposto dalla Cassa depositi e prestiti, salvo rivalsa a termini del successivo comma 6, nel bimestre immediatamente successivo alla comunicazione fatta dalla Società assicuratrice alla Cassa predetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) che, in caso di sinistro, la società di assicurazione si obbliga a pagare alla Cassa depositi e prestiti la indennità corrispondente al danno accertato, quale sia la causa del sinistro e quali siano le decadenze e le nullità eventualmente verificatesi a termini di polizza. La Cassa depositi e prestiti preleva sulla indennità pagata dalla Società assicuratrice il suo credito, salvo il versamento a chi di diritto della parte di indennità non dovutale.

Per il gradimento della Cassa depositi e prestiti, prescritto dall'art. 17 della legge 7 ottobre 1923, n. 2412, è sempre necessario che la Compagnia si obblighi all'osservanza delle precedenti disposizioni.

Quando manca il gradimento della Cassa depositi e prestiti oppure per i contratti già stipulati la società di assicurazione non intende assumere gli obblighi stabiliti da questo articolo, la cooperativa deve stipulare il contratto di assicurazione con altra Società di gradimento della detta Cassa in conformità delle norme contenute nei commi precedenti.

Se la cooperativa non ottempera alle disposizioni di questo articolo entro il termine all'uopo fissato dalla Cassa depositi e prestiti, questa può stipulare il contratto di assicurazione in luogo e vece della cooperativa inadempiente.

I premi e le spese anticipate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del presente articolo sono considerati, ai fini della procedura di ricupero, come quote integrative delle rate di ammortamento dei mutui e delle rate del prezzo di riscatto.

Art. 27.

Nei riguardi degli ascensori sono suddivise tra i condomini in quote progressive decrescenti dall'alto in basso se-

condo che sarà determinato nel regolamento previsto dall'art. 34, le spese per la rinnovazione delle corde, pel consumo dell'energia occorrente alla gestione, e tutte le altre di manutenzione e di gestione.

Dal concorrere a tutte le dette spese sono però esclusi i proprietari del piano terreno sopraelevato, a meno che non abbiano la possibilità di accedere al proprio alloggio con l'ascensore e salvo il disposto di cui al seguente comma.

Per l'accesso alle terrazze, alle soffitte ed altri locali è dovuta dai condomini, che possono far uso dell'ascensore, una quota in modica misura da stabilire nel regolamento suddetto.

Dove esistano più ascensori, il computo è eseguito separatamente per ciascun ascensore.

Art. 28.

Le spese per la manutenzione e per la riparazione dell'impianto del termosifone comune, escluse quelle riguardanti le parti esistenti nei singoli alloggi che sono per intero a carico dei rispettivi proprietari, nonchè le spese di consumo e di esercizio del termosifone medesimo, sono ripartite, senza facoltà di sottrarvisi rinunciando al riscaldamento, fra i condomini i cui alloggi partecipano al medesimo impianto in proporzione del numero degli elementi radianti che esistono in ciascuno di essi, se trattasi di elementi di unico tipo e dimensioni, ovvero in proporzione della superficie radiante se trattisi di elementi di diverso tipo e dimensioni.

Art. 29.

Salvo quanto è disposto negli articoli 25, 26, 27 e 28 le altre spese comuni, quali le spese generali di amministrazione, quelle per la fornitura di acqua al bucataio, quelle per la manutenzione delle zone di giardino comuni, per la retribuzione dovuta al portiere, ecc., sono ripartite per due terzi in parti uguali fra tutti i partecipanti al condominio, e l'altro terzo in parti proporzionali al costo di ciascun alloggio del condominio stesso.

Con gli stessi criteri, sono divise tra i partecipanti ai condominii, ai quali si estende la comunione degli elementi menzionati nel penultimo capoverso dell'art. 5, le spese occorrenti per la manutenzione dei medesimi. Provvedono all'uopo di accordo i Consigli di amministrazione delle cooperative interessate e, in mancanza, il Ministero dei lavori pubblici.

CAPO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 30.

Coloro che, non avendo avuto assegnazione di alloggio, perdono la qualità di socio a norma dell'art. 8, mantengono il diritto a concorrere, secondo l'originario ordine di iscrizione, all'assegnazione degli alloggi che per avventura divenissero disponibili per decadenza a causa di morosità.

All'assegnazione provvederà, su istanza degli interessati, la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica.

Art. 31.

Avvenuta la stipulazione del mutuo individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio, dalla quale non può essere dichiarato decaduto se non nel solo caso di morosità a norma delle disposizioni vigenti.

Egli può quindi liberamente godere, anche mediante affitto, dell'alloggio e suoi accessori, ma non potrà destinarlo ad usi che rechino pregiudizio ad altri condomini.

Ove si verifichi un tale uso, provvederà, su reclamo degli altri condomini interessati o del Consiglio di amministrazione della cooperativa, la Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica.

In ogni caso i contratti di affitto degli alloggi che non siano stati totalmente o parzialmente riscattati, debbono, per lo spazio di due anni dalla data del contratto di mutuo individuale, essere previamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici, che potrà opporsi ove ve ne sia motivo. Non esercitata l'opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione, il contratto di affitto si intenderà approvato.

Art. 32.

Compiuto il riscatto col pagamento totale del prezzo il condomino acquista la facoltà di alienare liberamente ed a qualsiasi titolo il proprio alloggio e suoi accessori. Tale facoltà potrà essergli accordata dal Ministero dei lavori pubblici anche nel caso di riscatto con pagamento immediato di almeno un terzo del prezzo, e frazionato per la rimanenza purchè la Cassa depositi e prestiti dia il suo consenso anche al fine di garantire il regolare pagamento delle somme ad essa dovute alle scadenze stabilite.

In ogni caso, e per lo spazio di cinque anni dall'entrata in vigore delle presenti norme di condominio, gli atti di alienazione devono essere previamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici che potrà opporsi ove ve ne sia motivo.

Non esercitandosi l'opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione l'atto d'alienazione si intenderà approvato.

Art. 33.

Le cessioni degli alloggi cooperativi importano sostituzione del cessionario in tutti indistintamente gli obblighi del cedente, rimanendo ferme le iscrizioni ipotecarie nel loro grado originario a garanzia degli obblighi medesimi. Il cedente assolti gli adempimenti connessi con la cessione resta liberato.

Le stesse norme valgono per le permute.

Art. 34.

Per quanto riguarda la disciplina per il miglior uso delle parti comuni del condominio in armonia con le esigenze del condominio stesso e per tutto ciò che non è previsto dalle presenti « Norme », provvederanno le cooperative con apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Cassa depositi e prestiti.

Tale regolamento stabilirà fra l'altro i turni, gli oneri ed i divieti che fossero ritenuti necessari per evitare molestie fra condomini.

L'osservanza di tale regolamento, in quanto non sia contrario alle presenti « Norme », è obbligatoria per i condomini.

Art. 35.

La Cassa depositi e prestiti, in caso di inadempimento da parte dei condomini, potrà assicurarsi la riscossione delle quote mensili e degli interessi di mora per le quote scadute mediante prelevamento sugli assegni e sulle pensioni nei riguardi dei condomini stessi che siano stipendiati o pensionati.

Per tutti gli altri, e per gli stessi impiegati o pensionati, nell'ipotesi di insufficienza dei loro assegni o pensioni, la Cassa, in caso di mancato pagamento, procederà a termini dell'art. 15 del decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, salvo in ogni caso il disposto dell'art. 37.

Il Consiglio di amministrazione della cooperativa potrà provocare l'intervento della Cassa depositi e prestiti perchè con le stesse norme sia assicurato il pagamento delle quote mensili di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle altre dovute dai condomini in virtù delle presenti « Norme » nonchè dei relativi interessi di mora.

Art. 36.

Contro il condomino di alloggio cooperativo che si renda moroso per due volte della quota di ammortamento e degli accessori, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a eseguire la trattenuta sullo stipendio e sulla pensione con effetto continuativo per le rate scadute e da scadere a norma dell'art. 65, secondo comma, del R. decreto 12 marzo 1908, n. 151.

Qualora l'assegnatario non sia provvisto di stipendio o di pensione, la Cassa depositi può eseguire la trattenuta sulla cauzione costituita a garanzia del pagamento delle quote obbligando l'assegnatario alla reintegrazione di detta cauzione.

Art. 37.

Ove, per mancato pagamento delle quote mensili e degli interessi di mora per le quote scadute, o di somme occorrenti per riparazioni indispensabili alla conservazione di un alloggio cooperativo, la Cassa depositi e prestiti riconosca la necessità di provocare la vendita forzata del medesimo, il Ministero dei lavori pubblici può su richiesta del condomino autorizzare la vendita anche per trattativa privata, purchè il prezzo relativo copra, oltre il credito della Cassa a valore di riscatto, le rate scadute di quote di manutenzione e di spese generali e ogni altra partita liquidata, rimaste insolute.

Art. 38.

Per dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento ministeriale di frazionamento di cui all'art. 8 del presente decreto su tutte le controversie insorgenti in materia di condominio, provvederà la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica. Qualora si tratti di cooperativa costituita da unico fabbricato, di cui non sia stata riconosciuta la possibilità di frazionamento agli effetti dell'art. 4, il termine dei dieci anni comincia a decorrere dalla data del decreto di approvazione dei contratti di mutuo edilizio individuale riflettenti i condomini dell'edificio di cui trattasi, ovvero dalla data del primo decreto qualora i contratti di mutuo abbiano conseguito l'approvazione in successive riprese.

Il reclamo deve essere, sotto pena di decadenza, prodotto non oltre un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha dato origine alla controversia stessa.

Scorso il decennio, le controversie che per qualsiasi causa sorgessero fra i condomini e tra essi e gli organi della cooperativa e che riguardino materie oggetto delle presenti « Norme » e del regolamento della cooperativa, non riservate alla competenza di organi governativi, saranno deferite al giudizio di tre arbitri che decideranno come amichevoli compositori.

Tali arbitri saranno nominati uno da ciascuno delle due parti ed il terzo, che avrà funzioni di presidente, dal presidente della Corte di appello che farà cadere la scelta sopra un funzionario dell'Ordine giudiziario. I compensi agli arbitri sono liquidati dal presidente della Corte di appello.

Art. 39.

Con l'entrata in vigore delle presenti « Norme » cessano di applicarsi tutte le disposizioni contrarie e diverse che governano la materia da esse disciplinata.

Art. 40.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e dei lavori pubblici, sarà provveduto ad estendere le norme di cui al presente decreto, con i necessari adattamenti, alle cooperative a contributo statale finanziate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 41.

Le presenti « Norme » entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e saranno presentate al Parlamento per essere convertite in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 160. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 58.
Nuova costituzione del Comitato amministratore del Casellario centrale infortuni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 23 marzo 1922, n. 387, istitutivo del Casellario centrale infortuni e le successive modificazioni ad esso apportate con i Regi decreti 13 agosto 1926, n. 1503, e 20 marzo 1930, n. 488;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nuova costituzione del Comitato amministratore del predetto Ente in seguito alla unificazione degli Istituti assicuratori contro gli infortuni sul lavoro, disposta dal R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comitato amministratore del Casellario centrale infortuni è composto come segue:

a) il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza presso il Ministero delle corporazioni (presidente);

b) il direttore capo divisione della previdenza sociale presso il Ministero predetto (vice presidente);

c) il direttore generale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

d) un delegato delle Casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura, designato dalla Federa-

zione enti mutui per l'assicurazione infortuni in agricoltura;

e) un delegato delle Società esercenti l'assicurazione facoltativa contro i rischi di infortunio, designato dalla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici;

f) il direttore generale del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

g) due esperti in materia di assicurazioni sociali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. 59.

Conferimento al presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dei poteri del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali dell'Istituto medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, concernente il coordinamento degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, già Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Veduti la legge 22 giugno 1913, n. 767, il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, e le altre disposizioni concernenti la Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, già Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Veduto il R. decreto 22 febbraio 1930, col quale, con effetto dal 10 marzo 1930-VIII, fu nominato il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale predetta, nonchè i successivi Regi decreti di sostituzione di alcuni membri e di nomina di nuovi;

Considerata l'opportunità di procedere sollecitamente al riesame dell'ordinamento dell'Istituto e delle gestioni ad esso affidate, in relazione a quanto dispone l'art. 6 del R. decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371 suindicato;

Ritenuta la necessità, ai fini predetti, di concentrare temporaneamente nella persona del presidente dell'Istituto tutti i poteri del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri Comitati speciali delle singole gestioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'on. prof. Giuseppe Bottai, presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sono affidati, per la durata di mesi sei, i poteri del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali delle singole gestioni dell'Istituto medesimo; detti Consiglio e Comitati cessano di funzionare dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sarà coadiuvato, durante il periodo di tempo previsto nell'articolo precedente, dai funzionari rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze nel Consiglio d'amministrazione, ai sensi del primo comma dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, modificato con il R. decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, i quali continueranno, perciò, a prestare servizio presso l'Istituto.

Art. 3.

Il Collegio dei sindaci, attualmente in carica, continuerà ad esercitare le proprie funzioni, durante tutto il periodo di applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 162. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2511-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valic Giuseppe fu Giuseppe, nato a Trieste il 4 gennaio 1859 e residente a Trieste, via G. B. Tiepolo n. 4, è restituito nella forma italiana di « Valli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Valic nata Cividino di Giacomo, nata il 13 novembre 1865, moglie;
2. Bruna di Giuseppe, nata il 7 gennaio 1898, figlia;
3. Anna di Giuseppe, nata il 15 maggio 1894, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(211)

N. 11419-2512-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Valic vedova Antonia di Antonio, nata Tercic, nata a S. Croce il 20 maggio 1881 e residente a Trieste, viale Regina Elena, 11, sono restituiti nella forma italiana di « Valli » e « Tersi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Leopolda fu Leopoldo, nata il 23 ottobre 1906, figlia;
2. Lidia fu Leopoldo, nata il 14 luglio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(212)

N. 11419-2513-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valic Luigi di Francesco, nato a Trieste il 17 maggio 1906 e residente a Trieste, Guardiella, 1594, è restituito nella forma italiana di « Valli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Paolina Valic nata Persic di Giuseppe, nata il 28 giugno 1907, moglie;
2. Marcella di Luigi, nata il 15 luglio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(213)

N. 11419-2514-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valic Mario fu Giuseppe, nato a Trieste l'11 settembre 1900 e residente a Trieste, Guardiella n. 1214, è restituito nella forma italiana di « Valli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Valic nata Cos di Giovanni, nata il 19 dicembre 1903, moglie;
2. Vilma di Mario, nata il 16 settembre 1926, figlia;
3. Andreina di Mario, nata il 4 febbraio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(214)

N. 11419-2515-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Valic ved. Maria fu Lorenzo, nata Malickar, nata a Trieste il 14 agosto 1860 e residente a Trieste, Guardiella, 1476, è restituito nella forma italiana di « Valli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(215)

N. 11419-2474-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Carlovich vedova Giuseppina fu Agata, nata Zgovec, nata a Budagne il 15 dicembre 1858 e residente a Trieste, via Scalinata, 18, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(216)

N. 11419-2473-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Karlovich Antonio di Giovanni, nato a Lagosta l'11 novembre 1897 e residente a Trieste, via G. Boccaccio n. 2, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cristina Karlovich nata Givoie di Stefano, nata il 27 novembre 1902, moglie;
2. Anita di Antonio, nata il 29 febbraio 1928, figlia;
3. Lucia di Antonio, nata il 20 agosto 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(217)

N. 11419-2475-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Karlovich Giovanni di Matteo, nato a Ugliano il 28 aprile 1882 e residente a Trieste, via Imbriani n. 10, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Santa Karlovic nata Zemljak di Giorgio, nata il 30 ottobre 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(218)

N. 11419-2476-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Karlovitz Giovanna fu Giovanna, nata a Trieste il 13 giugno 1863 e residente a Trieste, via Ferriera, 43, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(219)

N. 11419-2488-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maracich ved. Cecilia fu Giovanni, nata Cernetic, nata a Crusizza il 6 novembre 1881 e residente a Trieste, via S. Nicolò, 12, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(231)

N. 11419-2489-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasich Francesco fu Francesco, nato a Pola il 10 ottobre 1890 e residente a Trieste via Giulia, 104, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Tomasich nata Brainca di Antonio, nata il 15 agosto 1893, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 14 aprile 1914, figlio;
3. Marcella di Francesco, nata il 27 aprile 1929, figlia;
4. Loredana di Francesco, nata il 17 novembre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(232)

N. 11419-2490-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasich Francesco fu Giacomo, nato a Crusizza il 19 novembre 1903 e residente a Trieste, via Rigutti, 29, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ludmilla Tomasich nata Machne di Francesco, nata il 17 settembre 1903, moglie;
2. Sereno di Francesco, nato il 30 aprile 1929, figlio;
3. Francesco di Francesco, nato il 14 gennaio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(233)

N. 11419-2491-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Tomazic ved. Giovanna fu Antonio, nata Godina, nata a Trieste il 24 dicembre 1878 e residente a Trieste, Servola, 238, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Mario fu Giovanni, nato il 4 settembre 1903, figlio;
2. Carlo fu Giovanni, nato l'11 settembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(234)

N. 11419-2492-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Francesco fu Giovanni, nato a Tomigna il 20 settembre 1891 e residente a Trieste, via Imbriani, 10, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(235)

N. 11419-2493-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Francesco fu Andrea nato a Verpogliano il 7 novembre 1877 e residente a Trieste S. M. M. Superiore, 509, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosina Tomazic nata Cermelj di Giuseppe nata il 28 giugno 1886, moglie;
2. Stanislao di Francesco, nato il 13 agosto 1912, figlio;
3. Ludmilla di Francesco, nata il 5 gennaio 1917, figlia;
4. Danila di Francesco, nata il 27 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(236)

N. 11419-2494-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Francesco fu Francesco, nato a Sesana il 26 aprile 1871 e residente a Trieste, via G. Caprin, 4, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Tomazic nata Senaber di Andrea, nata il 10 gennaio 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(237)

N. 11419-349.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stuparich Antonio fu Antonio e fu Caterina Haglich, nato a Lussinpiccolo il 23 agosto 1875 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Stoppari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vidulich Antonia fu Michele, nata il 23 luglio 1879, moglie;
2. Stuparich Anna di Antonio, nata il 27 agosto 1912, figlia;
3. Stuparich Giovanni di Antonio, nato il 24 gennaio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(238)

N. 11419-350.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Pelagio fu Giovanni e di Verginella Caterina, nato a Cittanova il 29 agosto 1880 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Dussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rener Anna fu Giuseppe, nata il 29 ottobre 1877, moglie;
2. Dussich Ottimio di Pelagio nato il 6 dicembre 1909, figlio;
3. Dussich Ilaria di Pelagio, nata il 20 aprile 1913, figlia;
4. Dussich Maria di Pelagio, nata il 16 settembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(239)

N. 11419-351.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cehovin Pietro di Matteo e di Maria Bizjak, nato a Gabria (Gorizia) il 29 giugno 1904 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Cecchini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pegan Francesca, fu Antonio, nata il 28 gennaio 1902, moglie;
2. Cehovin Caterino Francesco di Pietro, nato il 16 aprile 1929, figlio;
3. Cehovin Elvira Maria di Pietro, nata il 9 novembre 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(240)

N. 11419-352.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Fornasarig Tiziano fu Luigi e fu Elena Tunin nato a Romana d'Isonzo il 2 aprile 1879 e residente a Monfalcone è restituito nella forma italiana di « Fornasari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Plez Lucia di Andrea, nata il 29 novembre 1879, moglie;
2. Alfredo di Tiziano, nato il 16 giugno 1904, figlio;
3. Lucilla Fausta di Tiziano, nata il 5 novembre 1908, figlia;
4. Gilberto di Tiziano, nato il 12 novembre 1909, figlio;
5. Wilma Adelina di Tiziano, nata il 5 maggio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(241)

N. 11419-353.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mljac Giuseppe di Luca e di Cok Maria, nato a Pretosa di Corgnale l'8 febbraio 1898 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Delez Maria di Giuseppe, nata il 7 novembre 1903, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 14 febbraio 1922, figlia;
3. Stanislao Giovanni di Giuseppe, nato il 30 gennaio 1923, figlio;
4. Giuseppe Emilio di Giuseppe, nato il 17 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(242)

N. 11419-354.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Turcinovich Lorenzo fu Antonio e fu Bernardis Caterina, nato a Rovigno d'Istria il 4 marzo 1882 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Turchino ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Abba Eufemia fu Domenico, nata il 10 marzo 1889, moglie;
2. Antonio di Lorenzo, nato il 28 aprile 1908, figlio;
3. Giovanni di Lorenzo, nato il 1° settembre 1912, figlio;
4. Caterina di Lorenzo, nata il 21 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(243)

N. 11419-355.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lapov Giuseppe fu Filippo e di Antica Ivin, nato a Iesero il 10 marzo 1885 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Lapo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Titscher Carla di fu Giuseppe, nata il 6 marzo 1896, moglie;
2. Cosetta di Giuseppe, nata il 1° febbraio 1920, figlia;
3. Oscar di Giuseppe, nato il 5 gennaio 1923, figlio;
4. Guido Ranieri Giuseppe di Giuseppe, nato il 12 gennaio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(243)

N. 11419-356.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marasich Antonio di Giuseppe e di Maria Mauro, nato a Muggia il 17 settembre 1877 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Fontanot Maria di Floriano, nata il 12 novembre 1884, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 14 settembre 1919, figlia;
3. Narcisa di Antonio, nata il 21 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(245)

N. 11419-357.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Milotich Giuseppe fu Giovanni e di Ghersic Antonia, nato a Gallignana (Pisino) il 24 febbraio 1892 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Milotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Mandrussich Maria di Maria, nata il 18 settembre 1897, moglie;
2. Giuseppina di Giuseppe, nata il 25 febbraio 1916, figlia;
3. Bruna di Giuseppe, nata il 25 maggio 1923, figlia;
4. Livio di Giuseppe, nato il 30 gennaio 1929, figlio;
5. Dina Maria di Giuseppe, nata il 25 giugno 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(246)

N. 11419-358.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Maurig Emilio di Francesco e fu Custrin Cristina, nato a Poggioterzarmata il 17 agosto 1891, e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Boschin Aurora fu Valentino, nata il 9 aprile 1895, moglie;
2. Ermidia di Emilio, nata il 20 settembre 1919, figlia;
3. Palmira di Emilio, nata il 10 marzo 1921, figlia;
4. Eligio di Emilio, nato il 28 luglio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(247)

N. 11419-359.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Giacomo di Paolo e di Maria Cauresich, nato a Muggia il 23 marzo 1883 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Tarlao Pasqua di Biagio, nata il 28 marzo 1886, moglie;
2. Pasqua di Giacomo, nata il 22 luglio 1911, figlia;
3. Norma di Giacomo, nata il 2 dicembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(248)

N. 11419-360.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Gladulich Adelina ved. del fu Vidulich Giovanni fu Antonio e fu Anna Vladislovich, nata a Lussimpiccolo il 24 febbraio 1884 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Vidoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vidulich Anna fu Giovanni, nata il 5 marzo 1911, figlia;
2. Alfredo fu Giovanni, nato il 20 febbraio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(249)

N. 11419-361.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antoncig Massimo di Francesco Giuseppe e di Mazzucchi Anna, nato a Campolongo al Torre il 19 settembre 1901 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Plett Luigia di Vincenzo, nata il 1° marzo 1901, moglie;
2. Albino di Massimo, nato il 4 giugno 1920, figlio;
3. Otello di Massimo, nato il 18 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(250)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 25.

Media dei cambi e delle rendite

del 31 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.87
Inghilterra (Sterlina)	59.45
Francia (Franco)	74.775
Svizzera (Franco)	368.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.682
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.87
Cecoslovacchia (Corona)	57.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.69
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.55
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.04
Olanda (Fiorino)	7.74
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155 —
Svezia (Corona)	3.12
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	92.875
Id. 3,50% (1902)	91.075
Id. 3% lordo	66.95
Consolidato 5%	97.55
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.30
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.075
Id. id. id. 1940	106.925
Id. id. id. 1941	107.075
Obbligazioni Venezie 3,50%	91.725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.

II Semestre 1933-XII (*a*)

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO Con cedola	DETRATTO IL DECIMO Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3.50 % (netto) 1906	84.775	83.025	76.472	74.722
2	Rendita 3.50 % (netto) 1902	83.275	81.525	75.122	73.372
3	Rendita 3 % (lordo)	60.15	58.95	54.26	53.06
4	Consolidato 5 %	91.325	88.825	82.442	79.942
	b) Redimibili:				
5	Prestito Nazionale 1915 - 4.50 %	101.50	99.22	91.58	89.30
6	» » 1916 5 %	103.77	101.27	93.65	91.15
7	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	90.96	89.21	82.04	80.29
8	Debito Redimibile 4.75 %	507.10	495.23	457.58	445.71
9	» » 3.50 %	444.19	435.44	400.65	391.90
10	» » 3 %	411.88	404.38	371.45	363.95
11	Prestito Blount 5 %	97.37	95.37	87.84	85.84
12	Obblig. pei lavori del Tevere 5 %	460.07	450.07	415.07	405.07
13	» pei lavori edilizi di Roma 5 %	464.62	454.62	419.16	409.16
14	» lavori risanam. Città Napoli 5 %	454.88	444.88	410.40	400 —
15	» Ferrov. Mediterr Adriat. Sicule 3 %	329.78	324 —	297.38	291.60
16	» Strade Ferrate Romane 3 %	380.54	374.76	343 07	337.29
17	» » » del Tirreno 5 %	463.95	453.95	418.56	408.56
18	» » » Maremmane 5 %	453.30	443.30	408.97	398.97
19	» » » Vittorio Emanuele 3 %	379 —	473 —	341.70	335.70
20	» » » Cuneo 3 %	382.87	376.87	345.19	339.19
21	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	369.67	363.67	333.31	327.31
22	» » » Udine-Pontebba 5 %	429.06	419.35	387.13	377.42
23	» » » Lucca-Pistoia 3 %	319.35	314.52	287.90	283.07
24	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	359.17	353.40	323.83	318.06
25	» Ferrovie Livornesi 3 %	386.90	381.14	348.79	343.03
26	» » Centrale Toscana, Asciano-Grosseto 5 %	641.15	631.59	578 —	568.44
27	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore-Brà 3 %	157.95	154.35	142.52	138.92
28	» » Brà-Cantalupo-Castagnole Mortara	158.22	—	—	—
	c) Buoni:				
29	Novennali - scadenza 1934 5 % maggio	103.14	100.64	93.08	90.58
	Novennali - scadenza 1934 5 % novembre	103.56	101.06	93.46	90.96
30	» » 1940 5 %	106.35	103.85	95.97	93.47
31	» » 1941 5 %	106.53	104.03	96.13	93.63
	Titoli garantiti dallo Stato.				
32	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	332.75	326.95	300.06	294.26
33	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	181.65	177.65	163.89	159.89
34	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3.75 %	442.43	433.06	399.13	389.76
35	» ordinarie » » » 3.75 %	882.13	863.38	795.80	777.05
36	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	82.92	81.02	74 82	72.92
37	Cartelle Credito Fondiario Banco Napoli 3.50 %	486.71	477.96	438.92	430.17
38	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	499.42	486.92	450.73	438.23
39	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	518.43	503.43	468.09	453.09
40	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità serie telefonica 6 %	517.80	502.80	467.52	452.52
41	Consorzio Ricostruzione Industriale 4,50 %	484.52	473.27	437.20	425.95
42	Consorzio Credito Elettricità Ferrovie Stato 4.50 %	485.57	474.32	438.14	426.89
43	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	521.03	506.03	470.43	455.43
44	» » » » 6,50 %	530.42	514.17	479.01	462.76

(*a*) Valevoli per il 1° semestre 1934-XII.

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.**

II Semestre 1933-XII

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo Con cedola	Detratto il decimo Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
45	Prestito Austriaco 6.50 %	519.29	503.04	468.99	452.74
46	» Polacco 7 %	505.22	487.72	456.45	438.95
	Obbligazioni (Fondiarie).				
47	Banca d'Italia 3.75 %	486.22	476.85	438.54	429.17
48	Istituto Italiano Fondiario Roma 6 %	522.39	507.39	471.66	456.63
49	» » » » 5 %	511.78	499.28	461.86	449.36
50	» » » » 4.50 %	496.20	484.95	447.71	436.46
51	» » » » 4 %	482.19	472.19	434.98	424.98
42	» » » » 3.50 %	457.52	448.77	412.65	403.90
53	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3.75 %	470.63	461.26	424.51	415.14
54	» » » » 5 %	506.06	493.56	456.71	444.21
55	» » » » 6 %	520.46	505.46	469.92	454.92
56	Istituto Credito Fondiario Venezia Tridentina 5 %	503.55	491.05	454.45	441.95
57	» » » » 6 %	518.70	503.70	468.33	453.33
58	» » » Friuli Orientale 6 %	513.14	498.14	463.33	448.33
59	» » » » » 5 %	495.52	483.02	447.22	434.72
60	Credito Fondiario Sardo 4.50 %	477.24	465.99	430.65	419 40
61	» » » 5 %	505 —	492.50	455.75	443.25
62	» » » 6 %	519.35	504.35	468.92	453.92
63	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	497.45	487.45	448.71	438.71
64	» » » » 3.75 %	451.21	441.84	407.03	397 66
65	Consorzio Mutui Danneggiati Terremoto 4 %	468.40	458.40	422.56	412.56
66	» » » » 5.50 %	511.93	498.18	462.12	448.37
67	Casse Risparmio Prov. Lombarde 6 %	523.54	508.54	472.69	457.69
68	» » » » 5 %	513.76	501.26	463.64	451.14
69	» » » » 4 %	490.04	480.04	442.04	432.04
70	» » » » 3.50 %	460.01	451.26	414.89	406.14
71	Cassa Risparmio di Verona 3.75 %	468.37	459 —	422.47	413.10
72	» » » Bologna 6 %	523.36	508.36	472.53	457.83
73	» » » 5 %	511.36	498 86	461.48	448.98
74	» » » 4.50 %	464.50	455 —	419 —	409.50
75	» » » 4 %	448.47	440 —	404.47	396 —
76	» » » 3.50 %	452.52	443.77	408.15	399.40
77	Istituto Credito Fondiario dell'Istria 5 %	97.55	95.05	88.05	85.55
78	Monte Paschi di Siena - netto 6 %	522.56	507.56	471.81	456.81
79	» » » 5 %	512.42	499 92	462.43	449.93
80	» » » lordo 4.50 %	489.07	480.41	441.03	432.37
81	» » » netto 4.50 %	494.78	483.53	446.43	435.18
82	» » » netto 3.50 %	455.01	446.26	410.39	401.64
83	Opere S Paolo Torino 3.75 %	486.44	477.07	438.74	429.37
84	» » » 3.50 %	458.64	449.89	413.66	404.91
85	» » » 5 %	513.06	500.56	463.01	450.51
86	Istitnto per il Credito Navale 6,50 %	520.58	504.33	470.15	453.90
87	Istituto Nazionale Credito Edilizio 6 %	509.50	494.50	460.05	445.05
88	» » » 3,50 %	481.95	473.20	434.63	425.88
89	Banca Nazionale del Lavoro 5 %	492.05	479.55	444.10	431.60
90	» » » 5,50 %	511.25	497.50	461.50	447.75
91	Istituto Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento 6 %	519.88	504.88	469.40	454.40
92	» » » » » — 5 %	500.91	488.41	452.07	439.57
93	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	511.15	498.65	461.29	448.79
94	Istituto Mobiliare Italiano 5 %	1011.37	986.37	912.74	887.74

(1892)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	240302	985 —	Avignone Catarina fu *Antonino*, moglie di Andò Giuseppe, dom. a Messina vincolata.	Avignone Catarina fu *Antonio*, moglie ecc. come contro.
»	468047	750 —	Storace Enrica-Anna-Maria di Lorenzo-Giuseppe, dom. a Savona, con usuf. vital. a Cuneo Enrico fu Filippo, dom. a Savona.	Storace Enrica-Anna-Maria di Lorenzo-Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Savona; con usuf. vital come contro
3,50 %	834128	14 —	Masera *Miro* fu Paolo, presunto assente sotto la curatela di Miglio Giulio fu Battista, dom. a Colico (Como).	Masera *Francesco-Miro* fu Paolo ecc. come contro.
Cons. 5 %	303500	140 —	*Giuliano* Grazia-Maria-*Michela* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Prunella Stella-Maria di Raffaele ved. di *Giuliano* Michele, moglie in seconde nozze di Murro Leonardo, dom. a Conversano (Bari).	*Giuliani Grazia-Maria-Michele* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Prunella Stella-Maria di Raffaele, ved. di *Giuliani* Michele, moglie in seconde nozze di Murro Leonardo, dom. a Conversano (Bari).
»	316835	55 —	Giuliani Maria-Michele fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Prunella Stella-Maria ved. di Giuliani Michele dom. a Conversano (Bari).	
»	318913	70 —	*Giuliano Maria-Michela* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Prunella Stella-Maria di Raffaele, ved. di *Giuliano* Michele dom. a Conversano (Bari).	
3,50 %	823711	350 —	Gallo *Carolina* di Raffaele-Adriano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova.	Gallo *Carlotta* di Raffaele-Adriano, minore ecc. come contro
»	309071	17,50	Vedani Angela di Luigi, nubile, dom. a Invorio Inferiore (Novara).	Vedani Angela di Luigi, *Minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	106955	91 —	Podestà *Catterina* di Giovanni Battista, moglie di Porro Pietro dom. in Albenga (Savona).	Podestà *Anna-Maria-Teresa-Catterina* fu Giovanni-Battista, moglie ecc. come contro.
» (1902)	18223	63 —	Picchio Chiara *Enrichetta*, *Eugenia*, Elisa ed Ida fu Italo, nubili eredi indivise del commendatore De Maria Giovanni-Giuseppe, dom. a Torino.	Picchio Chiara, *Eugenia-Enrichetta*, Elisa ed Ida fu Italo, nubili ecc. come contro.
3,50 %	723271	350 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Cottolengo in Torino; con usuf. vital. a Colombero *Domenico* fu Domenico, dom. a Torino	Intestata come contro; con usuf. vital. a Colombero *Giovanni-Domenico-Davide*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	354521	350 —	Calvini *Raimondo* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Calvini Raimondo fu Gio Batta, dom. a Caldirodi (Imperia).	Calvini *Giovanni Battista-Raimondo* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	257079	70 —	*Berretta* Nicola fu Aniello, minore sotto la p. p. della madre Grasso Candida, ved. di *Berretta* Aniello, dom. a Qualiano (Napoli).	*Barretta* Nicola fu Aniello, minore sotto la p. p. della madre Grasso Candida ved. di *Barretta* Aniello dom. come contro.
»	423459	55 —	Casale Michele fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Arnone Domenica fu Antonio ved. di Casale *Antonio* dom. a Sala Consilina (Salerno).	Casale Michele fu *Francesco* minore sotto la p. p. della madre Arnone Domenica fu Antonio, ved. di Casale *Francesco*, dom. come contro.
Buono Tesoro	2938	Cap.le 6500 —	Meschi Lidia fu *Umberto* minore sotto la p. p. della madre Mazzarri Marianna ved. Meschi,	Meschi Lidia fu *Alberto*, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prestito Nazionale 5 %	31909	500 —	*Bassi* Mariannina fu Luigi moglie di Linguiti Giovanni fu Filippo, dom. a New York	*Eredi* di Bassi Mariannina fu Luigi già moglie di Linguiti Giovanni fu Filippo, domiciliata in vita a New York
3,50 %	319811	175 —	Germano Elisabetta fu Vincenzo, moglie di Cataldi Vincenzo fu Giuseppe, dom. a Sanseverino Lucano (Potenza), vincolata.	Germano *Maria-Elisabetta* fu Vincenzo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	430201	695 —	Campora *Nanda*, Walter e Sergio fu Giuseppe, minori sotto la tutela dell'avo paterno Campora Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Strevi (Alessandria)	Campora *Vanda*, Walter e Sergio fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
3,50 %	699825	42 —	Inveraldi Annita, Irma ed Adriana di *Alessandro* e di Recagno Maria, minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri dal matrimonio di Inveraldi *Alessandro* e di Recagno Maria, dom. a Genova.	Inveraldi Annita, Irma ed Adriana di *Lorenzo-Alessandro* e di Recagno Maria, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dal matrimonio di Inveraldi *Lorenzo-Alessandro* e di Recagno Maria, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 23 dicembre 1933 - Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA

(1573)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data: 27 settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Ramunni Vitantonio fu Pasquale — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 10.000, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza dal 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1243 — Data: 13 febbraio 1928 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Airaldi Celidonio fu Filippo — Titoli del debito pubblico: certificati Ferrovia 3 % 16 — Capitale: L. 187.000, con decorrenza 1° ottobre 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 1° giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Pompei don Filippo fu Ermanno, per conto dell'Opera parrocchiale di S. Martino di Ancaiano (Spoleto) — Titoli del debito pubblico al portatore 2 — Rendita: L. 10, consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 330 — Data: 9 giugno 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto di Vittorio, per conto di Basaglia Vittorio fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 17 — Rendita: L. 670, consolidato 5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 mod. X — Data: 9 agosto 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Dellacasa Cesare fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: 1 certificato di usufrutto — Rendita: L. 925, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza dal 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 dicembre 1933 Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1611)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 22

dal 16 al 30 novembre 1933 - Anno XII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Bari	Conversano	O	—	1
Belluno	Alano	B	—	1
Campobasso	Venafro	B	—	1
Id.	Id.	E	1	—
Foggia	Serracapriola	E	—	1
Frosinone	Amaseno	S	—	1
Gorizia	Sambasso	B	—	1
Lecce	Acquaviva	O	1	—
Id.	Nociglia	O	—	1
Macerata	Fiordimonte	B	—	1
Matera	Pomarico	Cp O	2	1
Messina	Oliveri	B	—	1
Napoli	Caserta	B	—	2
Parma	Soragna	B	—	1
Id.	Varsi	B	1	—
Pavia	Pavia	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	1	—
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Id.	Ponte Buggianese	B	—	1
Potenza	Vietri di Potenza	Cp	—	1
Reggio Calabria	Agnano	B	—	1
Id.	Melito P. S.	Cp	—	1
Roma	Capena	B	1	—
Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Monteflavio	B	1	—
Id.	Percile	B	1	—
Salerno	Pellezzano	B	—	1
Taranto	Castellaneta	E	1	—
Torino	Gugliasco	B	—	1
Vercelli	Casanova Elvo	B	—	1
Id.	Cova	B	—	1
Viterbo	Castel S. Elia	O	1	—
Id.	Ronciglione	O	1	—
			13	23
Carbonchio sintomatico.				
Belluno	Belluno	B	—	1
Cosenza	Corigliano Cal.	B	—	1
Nuoro	Mamoiada	B	3	—
Parma	Cortile S. Martino	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	—	1
Id.	Civitavecchia	B	—	1
Sassari	Illorai	B	1	—
			4	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Afta epizootica.				
Aosta	Allain	B	10	—
Id.	Etroubles	B	1	1
Id.	La Thuile	B	1	—
Id.	Valpelline	B	—	1
Id.	Villanova B.	B	2	—
Bergamo	Villa d'Ogna	B	1	1
Cuneo	Boves	B	—	2
Id.	Limone Piemonte	B	—	2
Id.	Peveragne	B	1	—
Gorizia	Vipacco	B	4	—
Milano	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Linate al Lambro	B	—	1
Trieste	S. Dorligo della Valle	B	5	—
			25	9
Malattie infettive dei suini.				
Ancona	Osimo	S	—	1
Aquila	Gioia dei Marsi	S	1	2
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Ascoli	Castel di Lama	S	—	2
Id.	Fermo	S	3	—
Id.	Magliano di Terni	S	2	—
Id.	Pedaso	S	2	—
Id.	Porto S. Giorgio	S	2	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	8	11
Bari	Alberobello	S	—	1
Id.	Gioia	S	1	1
Belluno	Belluno	S	1	—
Id.	Santa Giustina	S	1	—
Benevento	Castelvenere	S	—	1
Id.	Colle Sannita	S	—	1
Id.	Paduli	S	—	4
Bologna	Medicina	S	3	3
Id.	Monterenzi	S	—	1
Id.	Ozzano nell'Emilia	S	1	—
Id.	S. Giovanni in Pers.	S	1	—
Bolzano	Bressanone	S	—	1
Id.	Brunico	S	—	1
Id.	Gais	S	—	1
Id.	Merano	S	—	1
Campobasso	Baranello	S	—	2
Id.	Castel S. Vincenzo	S	—	1
Id.	Colli a Volturno	S	1	—
Id.	Monfalcone Sannio	S	—	1
Id.	Venafro	S	1	3
Catanzaro	Crotone	S	—	1
Id.	Girifalco	S	—	2
Cosenza	Torano C.	S	—	1
Cuneo	Centallo	S	1	—
Ferrara	Argenta	S	—	3
Id.	Bondeno	S	7	—
Id.	Ferrara	S	16	—
Id.	Portomaggiore	S	3	5
Fiume	Fiume	S	—	2
Foggia	Orsara di Puglia	S	—	1
Id.	Volturino	S	—	3
Forlì	Forlì	S	21	—
Id.	Meldola	S	18	—
Id.	Predappio Nuova	S	12	—
Frosinone	Roccasecca	S	1	1
Gorizia	Cormons	S	—	3
Id.	Gorizia	S	—	1
Lucca	Castiglione	S	1	—
Macerata	Loro Piceno	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Macerata	Macerata	S	—	3
Id.	Montecosaro	S	4	—
Id.	Petriolo	S	—	1
Matera	Grassano	S	1	1
Modena	Modena	S	2	—
Id.	Castelvetro	S	—	1
Novara	Cureggio	S	1	—
Id.	Novara	S	1	—
Nuoro	Isili	S	—	1
Id.	Macomer	S	1	—
Id.	Sindia	S	—	1
Padova	Alano	S	—	2
Id.	Carmignano	S	1	—
Id.	Villa del Conte	S	1	1
Parma	Noceto	S	2	3
Id.	S. Lazzaro	S	1	—
Pavia	Cornale	S	1	—
Id.	Ottobiano	S	1	—
Pesaro e Urbino	Mondolfo	S	—	1
Id.	Pergola	S	—	1
Pola	Portole	S	—	1
Potenza	Chiaromonte	S	—	1
Id.	Pietragalla	S	—	2
Id.	Pietrapertosa	S		3
Id.	Savoia di Lucania	S	1	—
Id.	Senise	S	1	2
Ravenna	Bagnacavallo	S	1	1
Id.	Bagnara di R.	S	1	—
Id.	Brisighella	S	—	1
Id.	Cotignola	S	1	—
Roma	Roma	S	—	1
Rovigo	Adria	S	4	—
Id.	Ceneselli	S	—	5
Id.	Melara	S	3	—
Id.	Pettorazza	S	2	—
Salerno	Polla	S	—	2
Id.	Tramonti	S	—	2
Sassari	Alà dei Sardi	S	—	1
Id.	Bono	S	1	1
Id.	Nulvi	S	—	1
Id.	Villanova	S	2	1
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Taranto	Martina Franca	S	—	1
Teramo	Bassiano	S	—	1
Id.	Bisenti	S	—	3
Id.	Mosciano S. Angelo	S	—	2
Id.	Sant'Omero	S	—	4
Id.	Teramo	S	—	3
Id.	Valle Castellana	S	—	2
Trento	Cles	S	—	1
Id.	Corado	S	—	2
Id.	Malè	S	—	1
Treviso	Asolo	S	—	1
Id.	Melma	S	—	1
Trieste	Trieste	S	5	2
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Id.	Concordia S.	S	1	—
Id.	Dolo	S	—	1
Id.	Grisolera	S	2	1
Id.	Pramaggiore	S	2	—
Id.	S. Stino di Livenza	S	2	—
Id.	Torre di Mosto	S	1	—
Verona	Gazzo V.	S	—	1
Id.	Verona	S	—	1
Vicenza	Malo	S	2	5
Id.	Orgiano	S	—	1
			162	137
	Morva.			
Bari	Giovinazzo	E	—	1
Id.	Ruvo	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	5	1
Id.	Trani	E	—	1
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
			9	3
	Farcino criptococcico.			
Belluno	Belluno	E	2	—
Catania	Mascali	E	—	1
Messina	Messina	E	2	1
Napoli	Aversa	E	1	—
Id.	Brusciano	E	—	2
Id.	Castelnuovo	E	2	—
Id.	Cicciano	E	1	1
Id.	Mariglianella	E	—	1
Id.	Marigliano	E	1	1
Id.	Napoli	E	7	—
Id.	Pomigliano	E	3	—
Id.	Roccarzinole	E	—	1
Id.	S. Paolo Belsito	E	—	1
Id.	S. Sebastiano	E	—	1
Id.	Sant'Anastasia	E	—	1
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	—
Savona	Albenga	E	3	11
Trapani	Marsala	E	1	—
Id.	Mazara del Vallo	E	1	—
Id.	Salaparuta	E	14	19
			41	41
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	—	[illegible]
Id.	Jesi	Cn	—	1
Cosenza	S. Marco A.	Cn	—	4
Frosinone	Castrocielo	Cn	—	1
Id.	Monte S. Gio. Camp.	Cn	—	1
Lecce	Lecce	Cn	—	1
Napoli	Aversa	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	—	5
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
			—	18
	Rogna.			
Campobasso	Colli al Volturno	O	17	—
Id.	Civitanova	O	2	—
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Frosinone	S. Elia Fiume Rapido	O	1	—
Matera	Accettura	E	—	2
Id.	S. Mauro Forte	E	1	—
Ragusa	Ragusa	E	1	—
Roma	Cerveteri	E	1	—
Id.	Mandela	E	1	—
Id.	Roma	E	1	1
Id.	S. Gregorio	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
Salerno	Piaggine	E	1	—
Viterbo	Soriano nel Cimino	O	1	—
Id.	Tuscania	O	—	1
Id.	Viterbo	O	—	1
			29	5
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Caltanissetta	Mussomeli	Cp	1	—
Catania	Giarre	O	2	—
Id.	Randazzo	O	2	—
Roma	Roma	O	1	—
			6	—
	Aborto epizootico.			
Belluno	Falcade	B	1	—
Id.	Lamon	O	—	1
Id.	Lorenzago	B	—	4
Id.	S. Vito	O	—	1
Id.	Vodo	B	—	1
Id.	Voltago	B	1	—
Bologna	Bazzano	B	—	1
Id.	Calderara	B	—	1
Id.	Castelmaggiore	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	2
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	Monghidoro	B	1	—
Id.	Monte S Pietro	B	—	2
Id.	S. Giov. in Persiceto	B	—	3
Id.	S. Pietro in Casale	B	—	2
Id.	Sant'Agata Bologn.	B	1	—
Cremona	Carpaneta Dosimo	B	—	2
Id.	Castelverde	B	—	4
Id.	Corte de' Frati	B	—	4
Id.	Cremona	B	—	9
Id.	Pozzaglio	B	—	2
Ferrara	Ferrara	B	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	2	—
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Bomporto	B	—	1
Id.	Campogalliano	B	1	1
Id.	Camposanto	B	1	—
Id.	Carpi	B	9	8
Id.	Castelfranco	B	3	4
Id.	Castelnuovo	B	—	2
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Finale	B	2	2
Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Formigine	B	5	—
Id.	Maranello	B	3	1
Id.	Medolla	B	5	1
Id.	Mirandola	B	—	1
Id.	Modena	B	3	4
Id.	Nonantola	B	2	1
Id.	Pavullo	B	-	1
Id.	Ravarino	B	3	1
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	Soliera	B	3	3
	Segue: Aborto epizootico.			
Novara	Carpignano S.	B	2	—
Parma	Noceto	B	—	1
Id.	Sala B.	B	—	1
Piacenza	Borgonovo	B	1	—
Id.	Gossolengo	B	1	—
Piacenza	Villanova D.	B	1	1
Roma	Roma	B	9	—
Rovigo	Melara	B	1	—
Siena	Colle di Val d'Elba	B	—	2
Treviso	Vittorio Veneto	B	—	2
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Cavazzera	B	1	—
Id.	Cona	B	8	—
Id.	Dolo	B	2	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele del Quarto	B	2	—
Id.	Torre di Mosto	B	1	—
Verona	S. Martino B. A.	B	—	1
Vicenza	Grisignano di Zoero	B	—	1
Id.	Noventa	B	—	1
Viterbo	Fabrica di Roma	B	1	—
			85	82
	Tubercolosi bovina.			
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Bolzano	Bolzano	B	—	6
Id.	Bressanone	B	—	1
Id.	Brunico	B	—	1
Id.	Scena	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Fossalta P.	B	1	—
Vicenza	Orgiano	B	—	1
Id.	Poiana M.	B	—	1
Id.	Rossano	B	—	1
Id.	Vicenza	B		3
			3	16
	Influenza del cavallo.			
Livorno	Piombino	E	—	2
Sassari	Osilo	E	1	—
			1	2
	Difterite aviaria.			
Bari	Bari	P	—	1
Gorizia	Merna	P	—	1
Livorno	Bibbiena	P	—	12
Id.	Cecina	P	—	18
Id.	Collesalvetti	P	—	2
Id.	Rosignano M.	P	—	2
Lucca	Lucca	P	1	—
Vicenza	Sossano	P	—	1
			1	36

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Colera dei polli.				
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	P	1	—
Cremona	Gussola	P	—	4
Firenze	Firenze	P	9	—
Padova	Este	P	1	—
Id.	Legnaro	P	1	—
Id.	S. Giorgio B.	P	5	—
Id.	Villa del Conte	P	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	P	—	1
Roma	Roma	P	2	—
Rovigo	Papozze	P	1	—
Taranto	Massafra	P	1	—
Udine	Bartiolo	P	—	1
Id.	Fagagna	P	—	1
Id.	Senegliano	P	—	1
Id.	Tarvisio	P	—	1
Id.	Visco	P	—	1
Venezia	Mirano	P	1	—
Vicenza	Malo	P	—	1
			22	12

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	22	32	36
Carbonchio sintomatico	6	7	9
Afta epizootica	6	13	34
Malattie infettive dei suini	45	114	299
Morva	2	7	12
Farcino criptococcico	7	22	82
Rabbia	5	9	18
Rogna	7	15	34
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	6
Aborto epizootico	17	66	167
Tubercolosi bovina	5	12	19
Influenza del cavallo	2	2	3
Difterite aviaria	5	8	37
Colera dei polli	11	18	34

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.
(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(1772)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre d'insegnamento negli Istituti d'istruzione superiore.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e dal R decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1933, n. 288, concernente l'autorizzazione per i concorsi da bandirsi durante l'anno 1934-XII;

Decreta:

Sono aperti i seguenti concorsi a cattedre d'insegnamento negli Istituti d'istruzione superiore:

Facoltà di giurisprudenza

Diritto sindacale e corporativo, nella Regia università di Messina;
Diritto civile, nella Regia università di Cagliari;
Storia del diritto italiano, nella Regia università di Cagliari;
Storia del diritto romano ed esegesi storica delle fonti, nella Regia università di Catania;
Statistica, nella Regia università di Sassari;
Diritto internazionale pubblico e privato, nella Regia università di Cagliari;
Storia delle dottrine politiche, nella Regia università di Messina;
Istituzioni di diritto romano, nella libera Università di Urbino;
Filosofia del diritto, nella libera Università di Ferrara;

Facoltà di scienze politiche:

Legislazione sociale e del lavoro interna e comparata, nella Regia università di Perugia;
Storia politica moderna e contemporanea, nella Regia università di Perugia;

Facoltà di medicina e chirurgia:

Patologia generale, nella Regia università di Bari;
Zoologia ed anatomia comparata, nella Regia università di Siena;
Clinica oculistica, nella Regia università di Perugia;
Anatomia e istologia patologica, nella Regia università di Sassari;
Clinica dermosifilopatica, nella Regia università di Messina.

Facoltà di lettere e filosofia:

Grammatica comparata delle lingue classiche e neolatine, nella Regia università di Napoli;
Storia dell'arte medioevale e moderna, nella Regia università di Bologna;
Filosofia della religione, nella Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Vulcanologia, nella Regia università di Catania;

Istituti superiori d'ingegneria:

Misure elettriche con esercitazioni, Napoli;
Costruzioni idrauliche, Bologna.
Tecnica, esercizio ed economia dei trasporti, Roma.

Istituti di scienze economiche e commerciali:

Matematica finanziaria, Bari.

Facoltà e Istituti superiori di medicina veterinaria:

Zootecnia, nella libera Università di Camerino.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore - Ufficio concorsi universitari) domanda in carta bollata da L. 5, entro il giorno 15 (quindici) giugno 1934-XII.

Sulla domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia nella quale ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale e deve attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ovvero ai Fasci femminili, nonchè la data dell'iscrizione;

6° notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica, in dieci esemplari;

7° qualsiasi titolo o documento che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, debbono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4; deve invece presentare una attestazione, rilasciata dall'Autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 15 giugno 1934, gli interessati dovranno far pervenire le pubblicazioni in piego a parte, accompagnate da un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentate per il concorso.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi, possibilmente, in cinque copie.

Sui pacchi contenenti le pubblicazioni dovranno essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle Autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1887)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.